



ATTO AMMINISTRATIVO A CARATTERE GENERALE AI SENSI DELL'ART.
222 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36
del 2 luglio 2025

Il requisito della formazione delle stazioni appaltanti per l'ottenimento della qualificazione ai sensi del D.lgs. 36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024.

Il D.lgs. 209/2024 (di seguito "Correttivo") ha introdotto modifiche al D.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") in relazione al requisito della formazione e aggiornamento del personale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, sia per la qualificazione in fase di progettazione e affidamento sia per quella per la fase di esecuzione. Tali modifiche incidono da un lato sul sistema di accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, poiché aprono la possibilità dell'accREDITamento anche a soggetti pubblici e privati con finalità di lucro, dall'altro sul sistema di qualificazione per la fase di esecuzione per la quali sono stati previsti specifici requisiti. In particolare, per il requisito della formazione, sono state individuate, per ciascun livello di qualificazione, il numero di ore di formazione che almeno un dipendente coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione, deve aver completato nel 2024 o deve svolgere entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione da parte della stazione appaltante.

Si fa riferimento a:

1. Art. 63, comma, 10, in tema di definizione da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione dei criteri e delle modalità per l'accREDITamento delle istituzioni pubbliche o private, che svolgono attività formative in riferimento al comma 7, lettera b), ed alla formazione del personale propedeutica alla qualificazione per l'esecuzione;
2. Art. 63, comma 2, nella parte in cui prevede anche per l'esecuzione l'articolazione della qualificazione per tre fasce di importo;
3. Art. 8 dell'allegato II.4 del D.lgs. 36/2023 in cui sono indicati i requisiti di qualificazione per l'esecuzione ai sensi dell'art. 63, comma 8;
4. Tabella C bis e C ter dell'allegato II.4 al Codice in cui vengono declinati gli specifici requisiti per la fase di esecuzione.

Con il presente Atto, alla luce delle suddette modifiche normative, l'Autorità intende fornire specifiche indicazioni ai fini della valutazione del criterio della formazione e aggiornamento del personale previsto dalla tabella C dell'allegato II.4 al Codice per la qualificazione delle stazioni appaltanti nella fase di progettazione e affidamento e dalle tabelle C-bis e C ter nella fase dell'esecuzione.

1. Qualificazione per la fase di progettazione e affidamento

In riferimento al criterio “sistema di formazione ed aggiornamento del personale” previsto nella Tabella C dell’Allegato II.4 del D.lgs. 36/2023, la formazione spendibile ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio, come previsto dalla norma, è quella svolta nel triennio precedente la presentazione dell’istanza di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento.

Con riguardo alle domande presentate per il periodo di qualificazione successivo al 30 giugno 2025 si precisa che, a partire dal 1° gennaio 2025, in fase di autodichiarazione saranno spendibili solamente i corsi erogati da enti pubblici e/o privati accreditati tramite il sistema di accreditamento SNA. Per il periodo antecedente alla data del 1° gennaio 2025, saranno spendibili, ai fini dell’ottenimento del punteggio, tutti i corsi di formazione erogati prima di tale data a prescindere dal loro accreditamento SNA (operante a partire dal mese di novembre 2024).

2. Qualificazione per la fase di esecuzione

2.1 Tipologia di formazione

Il criterio della formazione per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, previsto nelle tabelle C-bis e C-ter dell’Allegato II.4 del Codice, stabilisce – in relazione alla fascia di qualificazione richiesta – un numero minimo di ore di formazione da riferirsi ad almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione, completate nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione. Come specificato nella Relazione Illustrativa al “Correttivo”, la *ratio* della norma è di consentire alle stazioni appaltanti di conformarsi progressivamente e gradualmente ai nuovi obblighi inerenti alla qualificazione per la fase esecutiva del contratto.

Le tabelle C-bis e C-ter (rispettivamente riferite agli affidamenti di lavori e agli affidamenti di servizi e forniture) prevedono, infatti, due differenti modalità di assolvimento dell’onere della formazione, ai fini dell’ottenimento della qualificazione per l’esecuzione:

- 1) una modalità “attuale”, nella quale cioè il requisito è già maturato al momento di presentazione della domanda di qualificazione;
- 2) una modalità “in divenire”, nella quale cioè il requisito della formazione è dimostrato anche mediante il solo “impegno” al completamento dello stesso entro i termini stabiliti nelle precitate tabelle (entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione).

Considerato che, in sede di prima applicazione, l’avvio del sistema di qualificazione per l’esecuzione è fissato al 1° gennaio 2025, si sottolinea, pertanto, che, nel caso di qualificazione mediante l’assunzione di un impegno al completamento della formazione ai sensi del precedente punto sub 2), il requisito formativo in esame dovrà comunque essere assolto (e quindi completato) entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Risultano, comunque, validi ai fini della qualificazione, i corsi di formazione completati prima della presentazione della domanda, in grado di consentire *ex lege* l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Con riguardo alle domande di qualificazione per la fase di esecuzione si precisa che ai fini dell'ottenimento del livello di qualificazione, in fase di autodichiarazione saranno considerati validi, a partire dall'entrata in vigore del sistema di accreditamento SNA, solamente i corsi erogati da enti pubblici e/o privati accreditati tramite il sistema di accreditamento SNA.

Precedentemente all'entrata in vigore del suddetto sistema si precisa che in fase di autodichiarazione saranno considerati validi tutti i corsi di formazione rientranti negli ambiti tematici indicati al punto 2.2 a prescindere dal loro accreditamento SNA.

2.2. Ambiti tematici della formazione per la fase di esecuzione

I corsi di formazione valutabili in riferimento al requisito della formazione per la qualificazione per la fase esecutiva di cui alle tabelle C bis e C ter dell'allegato II.4, rispettivamente per il settore di qualificazione "lavori" e per il settore di qualificazione "servizi e forniture", devono avere ad oggetto, con specifico riferimento agli appalti e ai contratti pubblici, almeno l'ambito tematico dell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento ai seguenti temi:

- La stipula del contratto;
- L'avvio dell'esecuzione;
- Il direttore dell'esecuzione;
- Varianti in corso d'opera;
- Il subappalto;
- Sospensioni, proroghe e risoluzioni;
- Il collaudo e la verifica di conformità;
- La digitalizzazione del ciclo contrattuale;
- Le piattaforme digitali;
- Il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Per il livello intermedio e per il livello avanzato di qualificazione, i corsi di formazione possono altresì avere ad oggetto, oltre agli ambiti tematici sopra descritti, uno o più dei seguenti ambiti tematici:

- La contabilità dei lavori;
- La prevenzione della corruzione con riferimento alla fase di esecuzione;
- Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e contenzioso;
- Gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
- Sostenibilità e ciclo di vita dell'appalto;
- Simulazioni e casi pratici.

Con specifico riferimento alla formazione sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) richiesta dalla tabella C bis per la qualificazione nel settore dei lavori e richiesta nello specifico per le fasce di qualificazione Livello intermedio - L2 e Livello avanzato - L1, si precisa che il

corso di formazione o il modulo di formazione all'interno di un corso interdisciplinare deve avere ad oggetto l'utilizzo del BIM nell'ambito dei contratti pubblici, con particolare riferimento ai seguenti temi:

- Normative e standard BIM;
- Il ciclo di vita di un progetto BIM;
- Principali principi di modellazione.

In ordine alla formazione richiesta per la fase di esecuzione, nel rispetto dei termini sopra indicati, sono spendibili anche i corsi svolti dal dipendente per la fase di affidamento, a patto che essi contengano i moduli per la specifica fase e che tali moduli abbiano una durata minima come prevista dalle tabelle C bis e C ter dell'Allegato II.4.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 10 luglio 2025
il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente